

Legge di bilancio 2020

Accertamento esecutivo dei tributi locali dal 1° gennaio 2020

di Isabella Buscema - Esperto tributario

L'accertamento esecutivo in vigore dal 1° gennaio 2020, ex art. 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), non concerne solo IMU e TASI ma è esteso a tutti i tributi locali compresi oneri di urbanizzazione e rette d'asilo nido. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, la norma contempla sia le entrate patrimoniali (ad esempio, oneri di urbanizzazione), sia i tributi comunali, IMU e TASI. Per i morosi, l'iter si accorcia notevolmente a favore degli Enti locali che possono così ottenere più velocemente i loro crediti. In altri termini, non si notifica la cartella esattoriale o l'ingiunzione, poiché tutto è "contenuto" nell'avviso di accertamento esecutivo notificato al contribuente. Dopo aver ricevuto l'accertamento esecutivo, se non si paga o non presenta ricorso, si potranno subire le stesse conseguenze di chi non adempie alle cartelle esattoriali, ovvero ipoteca sulla casa, pignoramento dei conti correnti o fermo auto. Lo scenario che si prospetta, dunque, è una sensibile contrazione del tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella della riscossione, anche nei casi di tributi locali. L'introduzione dell'accertamento esecutivo per i tributi locali rappresenta, senz'altro un aspetto negativo riguardo al contribuente. Con esso, infatti, viene potenziato l'aspetto della riscossione. Vengono ridotti i tempi che portano alla riscossione coattiva alla quale si arriva con un numero di provvedimenti minore. Un cambiamento senz'altro favorevole per il cittadino è, viceversa, l'importo dell'aggio di riscossione. La riforma non ha modificato nulla in ordine alle modalità di riscossione dei tributi comunali, in pendenza di giudizio. Ne deriva che, come ripetutamente statuito dalla Cassazione (n. 5318/2019), il Comune ha il potere di pretendere il pagamento dell'intera maggiore imposta accertata, non applicandosi il criterio della riscossione graduale, valevole invece per i tributi erariali. Al contrario, con riferimento alle sanzioni, trova applicazione l'art. 19, D.Lgs. n. 472/1997, in forza del quale le sanzioni sono riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado, favorevole all'ente impositore, nei limiti di due terzi. Queste regole possono essere derogate solo in caso di fondato pericolo della riscossione, e in tale eventualità occorre darne notizia al contribuente con apposito atto motivato. Si tratta ad esempio dell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia iniziato a disperdere il proprio patrimonio, con atti di vendita. Le modalità di notifica degli accertamenti esecutivi non sono modificate rispetto al passato. Questo comporta che, ai sensi dell'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006, continuerà ad essere legittima la notifica con raccomandata AR, senza dover quindi necessariamente procedere con le modalità degli atti giudiziari.

Novella normativa

La Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, scrive una pagina importante della storia della

riscossione coattiva degli Enti locali (1) incidendo sulla procedura temporale di riscossione al fine di snellire i tempi di incasso o di inesigibilità (2). Non è un intervento sulla procedura cautelare ed esecutiva

(1) La nuova riscossione è dedicata alle entrate dei seguenti enti: Comuni; Province e città metropolitane; Comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra Enti locali. La parola *enti* è riferita solamente agli enti territoriali e loro forme organizzative senza alcun riferimento ad altri Enti locali, come ad esempio Regioni e consorzi di altro genere che restano esclusi dalla possibilità di emettere titoli esecutivi con forza precettiva e per i quali resta confermata la disciplina vigente. Il riferimento ai soggetti privati che possono compiere le attività di riscossione per conto dei

comuni, è contenuto nelle norme successive, soprattutto nel centrale comma 792, che individua tra gli abilitati alla riscossione potenziata, i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997.

(2) La differenza, soprattutto rispetto agli avvisi di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019, è sostanziale. Quelli che saranno emessi dal 1° gennaio 2020 conterranno una vera e propria intimazione di pagamento. Il Comune, in sostanza, decorsi i termini previsti dalla normativa per la proposizione del ricorso,

bensì un potenziamento (3) del titolo di accertamento, già presente per alcuni tributi erariali, che sopprime la fase di notifica del titolo esecutivo precettivo costituito dalla cartella o dall'alternativa ingiunzione di pagamento. Dal 1° gennaio 2020 anche gli Enti locali come Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono adottare l'accertamento esecutivo (4), un'azione che permette di ridurre i tempi di riscossione delle imposte non pagate. Gli Enti locali, quindi, dal 1° gennaio 2020 hanno acquisito poteri che fino ad ora erano stati soltanto dell'Agenzia delle Entrate (5).

In analogia con le previsioni del D.L. n. 78/2010, il predetto comma 792, alla lett. a), prevede, innanzitutto, che gli atti - compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni - *“devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente*

l'esecuzione delle sanzioni (...)”. Il recupero coattivo non è esecutivo per importi inferiore a euro dieci; in questo caso il debito, non regolato dal contribuente, potrà cumularsi con altri debiti maturati successivamente, e al superamento della soglia partirà l'accertamento esecutivo. Per somme inferiori a 10 euro l'accertamento non è esecutivo. Il debito tuttavia rimane e può cumularsi con debiti maturati successivamente, sino a quando, superata tale soglia, non potrà essere riportato in un accertamento esecutivo. L'atto di accertamento esecutivo locale non acquista efficacia di titolo esecutivo con importo minimo, pari a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, tale importo minimo.

Atti interessati

Il nuovo accertamento esecutivo sui tributi locali vale esclusivamente per tutti i tributi accertati a partire dal 2020 (6). Per gli accertamenti già inviati prima del 2020 vale la vecchia disciplina. Pertanto, dovranno, quindi, essere inviate, separatamente, le

potrà procedere al recupero coattivo delle somme senza notificare un ulteriore atto al contribuente. Un avviso di accertamento IMU, TASI o TARI emesso dopo il 1° gennaio 2020 consentirà ai Comuni di procedere, decorsi 120 giorni (termine necessario per il ricorso e la proposizione del reclamo/mediazione) al recupero forzoso delle somme dovute. L'Ufficio Tributi, qualora il contribuente, destinatario di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, non dovesse provvedere al pagamento o non dovesse proporre ricorso, dovrà procedere con il recupero coattivo e, quindi, con fermo amministrativo, con l'iscrizione di ipoteca sulla casa o direttamente con il pignoramento. In ragione del nuovo disposto normativo, decorsi 30 giorni successivi al termine imposto per il pagamento (quindi trascorsi 90 giorni dalla notifica), i Comuni potranno procedere al recupero dei tributi locali senza procedere alla notifica della cartella esattoriale e, quindi, potranno procedere alla riscossione già dal cento ventunesimo giorno dalla notifica.

(3) La riscossione potenziata riguarda, letteralmente: l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti (con ciò intendendo solo i tributi degli enti del comma 784); l'avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali; il connesso provvedimento di irrogazione della sanzione emessa dai seguenti soggetti: gli enti province, comuni, città metropolitane, unioni, comunità montane e consorzi tra Enti locali; i soggetti affidatari di cui alla lett. b), comma 5 dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997: società iscritte all'albo della riscossione, operatori stati membri UE, società interamente pubbliche, società miste; i soggetti affidatari del comma 691 dell'art. 1, Legge n. 147/2013 concessionari della tassa rifiuti ovvero della tariffa corrispettiva, che alla data del 31 dicembre 2013, risultavano affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARI. La disposizione è ad ampio spettro richiamando non solo i tributi bensì anche le entrate patrimoniali che, negli Enti locali, sono numerose e con caratteristiche diverse che si riflettono nella fase di riscossione.

(4) L'accertamento esecutivo è un provvedimento unico che incorpora anche i contenuti coattivi della cartella esattoriale. Tutto

ciò contribuisce a far saltare un passaggio e ad anticipare i tempi della riscossione coattiva. Pertanto, con l'accertamento esecutivo dei tributi locali l'utente viene invitato ad effettuare il pagamento. Se il contribuente non ottempera, si passa immediatamente alle azioni esecutive (fermi amministrativi sulle auto, pignoramenti stipendi e conti corrente, pignoramenti immobiliari, ecc.). In definitiva, si tratta di atti “impoesattivi” a tutti gli effetti, che costituiscono al tempo stesso atto di contestazione, atto di precetto (considerata l'intimazione ad adempiere) e titolo esecutivo. Una volta notificato l'accertamento, il riscossore, nel rispetto dei termini di legge, può promuovere le operazioni di recupero, senza dover più passare attraverso la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune dovrà inviare al contribuente “un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.

(5) Sino al 2019, tale sorte era riservata ai soli avvisi di accertamento di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate, posto che l'art. 29, D.L. 78/2010 fa esplicito riferimento agli atti emessi “*ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni*”.

(6) Per fare un esempio, l'accertamento perfezionato ovvero emesso e spedito a dicembre, ma ricevuto dal contribuente a gennaio 2020, non è un accertamento esecutivo. Viceversa, un atto emesso e spedito a gennaio 2020 deve avere la forma dell'accertamento esecutivo. Gli accertamenti spediti entro la fine dell'anno scorso, anche se ricevuti a gennaio di quest'anno, ricadono nella vecchia tipologia di atti. La stessa regola vale per gli atti già formati e protocollati entro il 31 dicembre 2019, anche se non ancora spediti. Si evita così di costringere i Comuni a rifare atti già completi, redatti secondo le precedenti disposizioni. In concreto, questo significa che i contribuenti continueranno a ricevere avvisi “vecchio stampo” anche nel corso dei primi mesi del 2020.

cartelle esattoriali o le ingiunzioni rispetto all'accertamento iniziale. Se l'accertamento viene spedito a dicembre 2019, sarà sottoposto alla vecchia normativa, anche se ricevuto dal contribuente a gennaio 2020. Viceversa, per un provvedimento perfezionato ovvero emesso a gennaio 2020 può essere utilizzata la nuova formula dell'accertamento esecutivo.

Per tutte le annualità d'imposta per le quali, al 1° gennaio 2020, non sono ancora scaduti i 5 anni di tempo per l'emissione degli accertamenti, possono essere notificati gli accertamenti esecutivi. Oltre che l'annualità 2020, gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare tutte le annualità pregresse, non ancora decadute alla data del 1° gennaio 2020. Deve però trattarsi di accertamenti "emessi" a partire da gennaio, a prescindere dalla data della notifica al contribuente. Questo significa che si deve guardare alla data in cui l'atto è uscito dalla sfera di disponibilità dell'ente impositore. Comunque, le cartelle e le ingiunzioni fiscali non scompaiano, poiché queste continuano ad essere notificate con riferimento ad accertamenti già notificati prima della riforma.

Rateizzazione

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

Una novità riguarda anche la possibilità da parte dei contribuenti di chiedere la rateizzazione del pagamento in un massimo di 72 rate mensili dello stesso valore.

Così come avviene per le cartelle esattoriali, anche per gli accertamenti esecutivi si potrà richiedere una dilazione dei pagamenti per un massimo di 72 rate seguendo il seguente schema:

- per debiti fino a 100 euro non è ammessa rateizzazione
- per debiti da 100 a 500 euro si può chiedere una dilazione di un massimo di 4 rate;
- per debiti da 500 a 3000 la dilazione massima ammessa è di 12 rate;

- per debiti da 3000 a 6000 euro si può chiedere dilazione da 13 a 24 rate mensili;
- per debiti da 6000 a 20000 euro la dilazione è ammessa tra 25 e 36 rate mensili;
- per debiti superiori ai 20mila euro la dilazione consentita è fino a 72 rate mensili.

L'ente, con propria deliberazione (7) può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di **almeno 36 rate mensili** per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. In caso di comprovato **peggioramento della situazione del debitore**, la dilazione concessa può essere **prorogata una sola volta**, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente.

Si **decade** automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di **mancato pagamento di due rate consecutive** nel corso del periodo di rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. È prevista l'applicazione degli interessi di mora su tutte le somme dovute, di qualunque natura (escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione), decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento; tali interessi sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell'ente.

Atti da adeguare

I Comuni dovranno adeguare i format degli atti di accertamento e dovranno inoltre mettere a punto le procedure di trasmissione del carico al soggetto incaricato della riscossione. Sul punto, è prevista l'adozione di un decreto delle Finanze, in attesa del quale tuttavia gli enti potranno comunque provvedere autonomamente. Inoltre, poiché l'incaricato potrebbe essere un soggetto in house oppure una società iscritta all'albo dei soggetti abilitati,

(7) Salvo diverso regolamento dell'Ente locale, il massimo di rate concedibili per il pagamento dilazionato è di 72, anche se occorre comunque la dimostrazione della sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria. Oltre che alle misure cautelari, l'affidatario della riscossione, in caso di mancato pagamento, può procedere all'espropriazione del debitore tramite il "pignoramento", ma, nel caso in cui sia stato proposto ricorso, l'espropriazione non può avvenire prima che siano

decorsi dalla data di affidamento del credito: - 120 giorni, se alla riscossione provvede l'Ente locale o un suo concessionario locale; - 180 giorni, se alla riscossione provvede Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia. Solo nel caso in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica dell'accertamento esecutivo, essa deve essere preceduta dalla notifica al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973, la quale è autonomamente impugnabile.

nell'atto dovranno essere forniti i relativi dati identificativi (8).

Aggi meno pesanti

Allo stato attuale, la maggior parte delle riscossioni, svolte sia in proprio dal Comune che affidate a terzi, prevede come prassi l'addebito di un aggio parificato a quello dell'agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si tratta di un importo pari al 6% delle somme da riscuotere, senza limiti in valore assoluto. Questo significa che se si riscuote ad esempio un importo di 20mila, l'aggio è pari a 1.200 euro (9).

Con l'entrata in vigore della riforma, la misura dell'aggio sarà pari al 3% o al 6%, a seconda che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto, con un tetto massimo, decisamente contenuto, pari rispettivamente a 300 euro o a 600 euro. Ne deriva che addebiti maggiori di tali somme potranno essere contestati. Nulla cambia però se la riscossione è effettuata dalle Entrate-Riscossione (10).

Più tempo per i Comuni

Un altro effetto delle modifiche è il potenziale allungamento dei termini a disposizione del riscossore per il recupero delle somme. Prima della riforma, l'ente

comunale doveva farsi carico di rispettare due ordini di scadenze nell'attività di recupero coattivo:

1. l'atto esecutivo (cartella o ingiunzione) doveva essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, a pena di decadenza;
2. una volta rispettato tale termine, l'azione di recupero coattivo doveva essere attivata nel termine prescrizione che, nei tributi comunali, è di regola di cinque anni.

Con l'accertamento esecutivo, non esiste più il termine decadenziale ma solo quello prescrizione che può essere interrotto in qualsiasi momento e per più volte, con la notifica di un atto di messa in mora.

Inoltre, le amministrazioni locali avranno accesso all'anagrafe tributaria. Questo significa che sarà più semplice individuare gli istituti di credito con cui il contribuente ha rapporti, al fine di promuovere il pignoramento presso terzi (11).

Conclusioni

Dal 1° gennaio 2020 le nuove regole varate con il decreto fiscale riducono i tempi per il recupero coattivo delle somme dovute dai cittadini:

- prima del 1° gennaio 2020, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, il Comune doveva inviare la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale;

(8) Salvo ottenimento della sospensione giudiziale, le somme richieste con l'accertamento esecutivo non pagate entro il termine per il ricorso vengono poste in riscossione coattiva tramite affidamento al concessionario ex art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, ad Agenzia delle Entrate Riscossione o a Riscossione Sicilia senza notifica al contribuente della cartella di pagamento; a questo punto il soggetto legittimato alla riscossione coattiva informa il debitore di aver preso in carico le somme mediante raccomandata semplice o posta elettronica, ma questa semplice informativa non costituisce atto autonomamente impugnabile. Le modalità di affidamento dovranno ancora essere definite con decreto del MEF, nelle more del quale sono autonomamente individuate dall'Ente locale. L'affidamento avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, quindi decorsi 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, e una volta che il credito è stato affidato diviene possibile azionare le consuete misure cautelari quali i fermi dei beni mobili registrati e le ipoteche sui beni immobili del debitore. Le misure cautelari non possono tuttavia essere azionate nel caso in cui il contribuente abbia presentato una richiesta di dilazione di pagamento, per la cui proposizione non ci sono limiti temporali, fino a quando quest'ultima non sia stata respinta o qualora il contribuente sia decaduto dal beneficio per mancato pagamento delle rate.

(9) I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di accertamento esecutivo, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata "spese di notifica ed

esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

(10) La riforma contempla anche un aspetto favorevole all'utente riguardo l'aggio di riscossione anche se, nel complesso, può rappresentare una magra consolazione rispetto al sistema, sicuramente, più rigido riservato dalla nuova normativa alle fasi della riscossione. L'aggio, infatti, subisce una riduzione rispetto alla precedente normativa. Con la nuova normativa l'aggio sarà del 3% se il pagamento viene effettuato entro i 60 giorni dall'avviso. Sarà del 6% solo se le somme dovute vengono versate dopo i 60 giorni. Vi sarà, inoltre un tetto massimo di Euro 300 (per i pagamenti entro 60 gg.) e di 600 Euro (per chi versa oltre i 60 gg.). Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'Agenzia delle entrate Riscossione - AER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica di riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi devono essere maggiorate degli interessi di mora nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale (così determinati ai sensi dell'art. 30, D.P.R. n. 602/1973 e, dal 1° luglio 2019, dal provvedimento 23 maggio 2019, Agenzia delle entrate), calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.

(11) La nuova normativa elimina i termini di decadenza che hanno i Comuni per mettere in atto la riscossione in forma coattiva. La riforma elimina, proprio, il predetto termine di decadenza. Rimane solo il termine prescrizione dei cinque anni che, tra l'altro, può essere interrotto.

● a partire dal primo gennaio 2020 le azioni possono iniziare già dopo 120 giorni dalla notifica dell'atto, salvo il caso della proposizione del ricorso.

Secondo quanto prevede la Manovra 2020, il contribuente avrà 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione.

Ma se, superato questo periodo, non lo avrà fatto l'amministrazione avvierà l'esecuzione forzata. Se il contribuente farà ricorso contro l'accertamento esecutivo i tempi saranno bloccati per 180 giorni o 120 giorni qualora l'ente creditore svolga anche la funzione di riscossore.

Occorrerà vedere in quali tempi gli Enti locali riusciranno ad adeguare le loro procedure di trasmissione del carico, tant'è che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, tali modalità verranno *"individuate dal competente ufficio dell'ente"*.

Tutto quanto sopra trova naturale conseguenza in un obbligo motivazionale di tali atti, in capo ai Comuni, i quali dovranno espressamente indicare, da un lato, *"che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari"* e, dall'altro, *"che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata"*. Con la procedura della riscossione potenziata, il titolo accertativo dovrà essere munito della formula esecutiva e precettiva, costruito nel rispetto della disciplina per l'accertamento del credito prevista dalle norme che reggono la singola entrata.

Ne consegue che:

- per i tributi locali l'accertamento costruito ai sensi dei commi 162 e 162 dell'art. 1, Legge n. 296/2006, dovrà essere addizionato della formula esecutiva precettiva;

- per le entrate patrimoniali di diritto pubblico, la richiesta di adempimento, l'avviso di messa in mora, dovranno essere muniti della formula esecutiva per assumere la qualifica giuridica di accertamento esecutivo con forza precettiva;

- per le entrate patrimoniali di diritto privato, la richiesta di adempimento, l'avviso di messa in mora, la diffida ad adempiere, caratterizzate fino ad oggi da una debolezza sostanziale a causa della carenza di un titolo esecutivo privatistico idoneo a definire la certezza liquidità ed esigibilità del credito, in un rapporto di paritario tra le parti, dovranno essere muniti della formula esecutiva per assumere la qualifica giuridica di accertamento esecutivo con forza precettiva.

Restano esclusi dalla riforma: gli accertamenti con notifica avviata entro il 31 dicembre 2019 e perfezionata (anche successivamente al 31 dicembre 2019 in caso di applicazione del principio di scissione della notifica) nei termini di legge; le entrate non incluse nel comma 792 che, secondo il dossier della Legge di bilancio, sono le contravvenzioni stradali; le entrate degli Enti locali diversi da quelli indicati dal citato comma 792, *in primis*, regioni e altri consorzi diversi da quelli formati tra Enti locali, per le quali resta ferma la disciplina normativa vigente. È previsto l'obbligo di invio, da parte degli enti e dei soggetti affidatari, di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare: con tale atto si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive.